



# FAVARO SERVIZI E CONSULENZE

Spettabili Clienti  
Loro indirizzo

Villotta di Chions, 28 agosto 2021

## Oggetto: AGGIORNAMENTO ZONE A RISCHIO

Gentili clienti,

Il Governo ha aggiornato lo stato di rischio delle Regioni; ricordiamo che l'Italia è contraddistinta da quattro zone di vario colore, bianca (scenario di modesta gravità, di livello 1), **gialla (scenario di moderata gravità, di livello 2)**, **arancione (scenario di elevata gravità, livello 3 di rischio alto)** e **rossa (scenario di massima gravità, livello 4 di rischio alto)** determinato in base al rischio e certificato da Ordinanza del Ministero della Salute, rivista settimanalmente.

### NORME VALIDE DAL 26 APRILE AL 31 DICEMBRE 2021

In zona bianca sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni o Provincie Autonome collocate in zona bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni o Provincie Autonome collocate in zona arancione o rossa, qualora non dettati dalla "necessità" (motivi lavorativi, motivi di salute e simili), sono consentiti se in possesso della "certificazione verde".

La certificazione verde è il documento che attesta:

a) l'avvenuta vaccinazione completa del soggetto;

tale documento è rilasciato su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. Può essere cartaceo o digitale e ha VALIDITÀ DI 6 MESI.

b) l'avvenuta guarigione da covid, con contestuale cessazione dell'isolamento;

tale documento è rilasciato su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria dov'è avvenuto il ricovero, ovvero dai medici di base/pediatri nel caso non vi sia stato ricovero. Può essere cartaceo o digitale e ha VALIDITÀ DI 6 MESI; il provvedimento perde efficacia in caso di nuova accertata positività.

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo.

tale documento è rilasciato su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria pubblica o privata autorizzate, ovvero dalle farmacie abilitate, dai medici di base/pediatri. Può essere cartaceo o digitale e ha VALIDITÀ DI 48 ORE.

**Non sussistono più le restrizioni orarie c.d. "coprifuoco" e l'obbligo di mascherina negli spazi aperti, ma solo per i casi in cui è garantito l'isolamento continuativo da ogni persona non convivente. In caso non sia possibile l'isolamento da altre persone non conviventi, è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto.**

**NORME VALIDE DAL 28 AGOSTO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON DICHIARATE A BASSO RISCHIO  
(scenario bianco)**

**Regioni attualmente interessate:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi delle normative vigenti, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Vigè sempre l'obbligo di indossare la mascherina, di mantenimento della distanza interpersonale e il divieto di assembramento; non si applicano le restrizioni orarie sugli spostamenti.

- 1) Bar, ristoranti e attività di ristorazione in generale sono aperti senza limiti di orario e con la possibilità di consumo all'interno.
- 2) Tutte le altre attività possono riprendere, rispettando i sopraccitati obblighi, ad eccezione delle discoteche.

### **NORME VALIDE DAL 28 AGOSTO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (scenario giallo)**

**Regioni attualmente interessate:** Sicilia

- 1) le attività di ristorazione (svolte da qualsiasi esercizio) sono consentite:
  - con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari negli spostamenti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  - **DAL 1° GIUGNO:** le attività di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo dalle ore 5.00 e fino alla chiusura del locale, salvo il rispetto delle regole sugli spostamenti;
- 2) la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita, senza limiti d'orario, purché sia svolta nei confronti dei propri clienti alloggiati;
- 3) continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 4) Teatri, cinema, sale da concerto, live-club possono riprendere l'attività:
  - con capienza massima al 50% rispetto a quella autorizzata normalmente;
  - con un numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 500 nei luoghi chiusi;
  - le attività devono essere svolte previa prenotazione del posto a sedere, con rispetto della distanza minima di almeno 1 metro.

Tali norme valgono anche per tutti gli eventi e le competizioni, ma con posti a sedere non superiori al 25% rispetto a quelli autorizzati normalmente.

- 5) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- 6) Sono consentite le attività sportive, anche di squadra o di contatto, svolte all'aperto nei centri e circoli sportivi; rimane vietato l'uso di spogliatoi.
- 7) Sono consentite le attività di piscina svolte all'aperto nei centri e circoli sportivi, senza assembramento e nel rispetto del distanziamento sociale; dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere;
- 8) sono consentite le attività di palestra, in conformità dei protocolli adottati.
- 9) Sono vietate le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; sono altresì vietate le feste nei luoghi chiusi e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

- 10) Le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a esse assimilabili possono svolgersi, anche nei giorni festivi e prefestivi, conformemente a quanto disciplinato negli appositi protocolli.
- 11) sono consentite le fiere, conformemente a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza.
- 12) Saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della "certificazione verde".
- 13) sono ammessi i convegni, i congressi e gli altri eventi, comprese le fiere, conformemente a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza.
- 14) Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono consentiti dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, purché vi sia possibilità di evitare assembramenti e sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.
- 15) sono consentite le attività di centri termali, parchi tematici e di divertimento, conformemente a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza.
- 16) aperte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti.
- 17) È assicurato lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari) e per la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie). Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza per almeno il 75% e fino al 100% della popolazione studentesca.  
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti.

**NORME VALIDE DAL 28 AGOSTO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO  
(scenario arancione, di rischio 3)**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono**

**Regioni attualmente interessate: -**

- 1) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune, nonché quelli atti a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!)**;
- 2) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **anteriore alla data del 14 gennaio 2021**).
- 3) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 4) Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 5) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
  - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
  - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.

- la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 6) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) l’asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
  - 7) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
  - 8) È assicurato lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza dei servizi educativi per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari) e per la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie). Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza per almeno il 75% e fino al 100% della popolazione studentesca.  
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti.

**NORME VALIDE DAL 28 AGOSTO NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI  
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE DI ALTO RISCHIO  
(scenario rosso, di rischio 4)**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono**

**Regioni attualmente interessate: -**

**Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:**

- 1) Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (che rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi). Rimangono aperti i supermercati, le rivendite di beni alimentari di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 2) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
  - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
  - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario;
  - la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 3) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) l’asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 4) Tutte le attività commerciali che **non** rientrino fra le 35 tipologie di attività esentate dal Decreto (supermercati, discount, tabacchi, latterie, alimentari, parrucchieri, edicole, librerie, negozi di giocattoli, biancheria, farmacie, parafarmacie, negozi per animali, ecc) dovranno rimanere chiuse al pubblico.
- 5) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 6) Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
- 7) L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale; in ogni caso è necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, nel caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
- 8) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **antecedente alla data del 14 gennaio 2021**).

- 9) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 10) Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
- 11) È assicurato lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari) e per la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie). Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza per almeno il 50% e fino al 75% della popolazione studentesca. È sempre consentita l'attività laboratoriale in presenza. I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti.

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, l'utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le linee guida vigenti.

**Le presenti norme potranno essere modificate e ulteriormente riviste a livello nazionale e/o regionale in senso maggiormente restrittivo.**